

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1775

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANNINI, ESPOSTO, MARRAS, MICELI, BARDELLI, BO,  
BONIFAZI, GESSI NIVES, OGNIBENE, REICHLIN, SCUTARI,  
SERENI, VALORI**

*Presentata l'8 agosto 1969*

### Norme per lo sviluppo e la ristrutturazione dell'olivicoltura nazionale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le ragioni di un programma per lo sviluppo e la ristrutturazione della olivicoltura si presentano oggi con grande evidenza a causa delle conseguenze particolarmente gravi che ha la regolamentazione comunitaria in questo settore. Se è vero infatti che anche altri settori produttivi incontrano difficoltà di adattamento alle norme comunitarie, è però altrettanto vero che forse in nessun campo come quello olivicolo la situazione venutasi a creare è tale da sconvolgere il vecchio assetto produttivo, introducendo perfino la minaccia di una graduale scomparsa di buona parte dell'olivicoltura italiana. Ne è indice un dato non riscontrabile in altri settori, e cioè la flessione nei consumi *pro capite* dell'olio d'oliva, sintomo particolare di crisi che potrebbe preludere, e normalmente prelude, ad un processo irreversibile se non si provvede subito, con un complesso di misure organiche, concentrate nel tempo e definite nei loro orientamenti per riaprire una prospettiva che allo stato attuale dei fatti appare gravemente pregiudicata.

D'altra parte, insieme col diritto, non certo permanente, di beneficiare di un contributo di integrazione da parte dei paesi del MEC, il nostro paese ha necessariamente assunto

anche l'obbligo di riportare, in un ragionevole periodo di tempo, l'olivicoltura italiana a livelli competitivi. Lo stesso aumento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva prodotto nel 1968-69, non fa che sottolineare ulteriormente le ragioni dell'urgenza di un intervento organico in questo settore.

Vi è infine da considerare che intere regioni fra le più bisognose di profonde trasformazioni, come quelle meridionali e le zone mezzadrili, fondano sulla olivicoltura gran parte della loro economia e che la progressiva decadenza di tale coltura ha già gravi conseguenze, in queste zone, sul reddito e sulla occupazione, non solo fra i contadini e i braccianti agricoli, ma anche fra gli operai delle oltre 11 mila aziende di trasformazione che operano nel settore.

Dai numerosi dibattiti che si sono susseguiti in questi ultimi tempi, ai quali il Consorzio nazionale degli olivicoltori ha dato un contributo altamente qualificato e che hanno impegnato tecnici, sindacalisti, economisti, medici, è emersa la conclusione unanime che la coltivazione dell'olivo è da salvaguardare e sviluppare. Lo hanno affermato i sindacati dei lavoratori e le varie organizzazioni contadine e consortili sottolineando le gravi con-

sequenze politico-sociali di un abbandono di questa coltura; lo hanno ricordato gli economisti osservando che la diminuzione dei consumi nasce da cause ben individuate, e cioè dal mutato equilibrio fra i prezzi dell'olio di oliva e quello dell'olio di semi, lo hanno spiegato i tecnici confermando che, a certe condizioni, è possibile riportare il costo di produzione dell'olio di oliva ad un nuovo equilibrio con quello dell'olio di semi, lo hanno auspicato medici e dietologi che hanno messo in luce gli insostituibili valori alimentari dell'olio di oliva, lo hanno chiesto gli studiosi di urbanistica e i geologi, rilevando il valore dell'olivicoltura sia per la difesa del suolo che per la difesa del paesaggio.

D'altra parte gli stessi indirizzi del Mercato comune europeo portano inevitabilmente alla conclusione che in ciascun paese dell'area del MEC è indispensabile uno sforzo per la valorizzazione delle produzioni più tipiche e per l'incoraggiamento di vocazioni produttive naturali a patto, naturalmente, che esse siano competitive. Nel caso dell'olivicoltura questa vocazione, indubbiamente esistente, si incontra con precisi interessi di larghe masse di produttori, di lavoratori, di consumatori.

Del resto le ragioni di una ristrutturazione e di uno sviluppo della olivicoltura in Italia sono di per sé testimoniate dall'onere che i paesi del Mercato comune si sono assunti attraverso il FEOGA, non soltanto per quanto riguarda il pagamento della integrazione, ma anche per ciò che concerne i problemi di ristrutturazione del settore. Una ulteriore inerzia dell'iniziativa pubblica in questo settore entrerebbe dunque in sostanziale contraddizione con orientamenti già espressi in sede comunitaria.

Di qui l'opportunità di un programma di intervento, nella considerazione che in questo campo si pongono problemi da risolvere in tempi particolarmente brevi insieme con l'esigenza di evitare la frammentarietà della spesa pubblica, agganciando le singole misure ad un programma orientativo generale che serva da punto di riferimento sia per l'utilizzazione dei fondi del FEOGA, sia per la formulazione dei piani zionali che, come è noto, sono allo studio degli enti di sviluppo e devono essere da questi elaborati entro l'anno 1969, secondo il voto della Camera dei Deputati del 23 aprile 1969.

Sono già conosciute le ragioni dell'attuale stato di crisi. L'accresciuta concorrenza dell'olio di semi si esprime in questo semplice raffronto: mentre nel 1963 il consumo *pro capite* di olio d'oliva era di Kg. 9,8 contro un

consumo di Kg. 3,5 di olio di semi, nel 1968 il consumo dei due prodotti registravano questo rapporto: Kg. 8,3 di olio d'oliva contro Kg. 7,5 di olio di semi. Tenendo dunque presente che in questo periodo il consumo complessivo di oli vegetali è salito da Kg. 13,3 a Kg. 15,8 si deduce che, non soltanto l'olio di semi ha sottratto una certa percentuale di consumatori di olio d'oliva al mercato di quest'ultimo, ma anche che tutta la domanda aggiuntiva è andata a beneficio dell'olio di semi. Ciò significa che solo in piccola parte lo spostamento del rapporto nel consumo dei due tipi di olio è dovuto a mutamento di abitudini conseguente a fenomeni di urbanizzazione, poiché in questo caso parte della domanda aggiuntiva avrebbe pur sempre riguardato l'olio d'oliva. Risulta d'altra parte che gli spostamenti più accentuati nel consumo di olio di semi si sono avuti non già nei grandi agglomerati urbani a forte immigrazione, ma proprio nelle regioni a più basso reddito e a più marcata economia agricola: Calabria e Puglia innanzi tutto.

Da queste considerazioni è perciò opinione comune che la progressiva diminuzione del consumo dell'olio d'oliva rispetto a quello di semi sia essenzialmente da imputarsi all'accresciuto divario tra i prezzi dei due prodotti. Si calcola che l'olio d'oliva mantiene il suo mercato se il prezzo al consumo non supera il doppio del prezzo dell'olio di semi. Oggi esso costa al consumatore più che il triplo, e ciò spiega come la riduzione del consumo dell'olio di oliva abbia riguardato soprattutto le regioni e strati sociali a basso reddito.

Di fronte al diminuito costo di produzione dell'olio di semi a causa della liberalizzazione dell'importazione dei semi oleosi, il problema che si presenta per riaprire una prospettiva all'olio d'oliva è quello di abbassare il costo di produzione in modo da aggiungere ad un nuovo equilibrio fisiologico dei prezzi dei due tipi di olio in un ragionevole periodo di tempo, tenendo già conto che l'impegno comunitario per la integrazione del prezzo dell'olio di oliva non potrà certamente durare all'infinito.

La presente proposta di legge vuole avere appunto questo fine. Essa però parte dalla considerazione che gli incentivi finanziari non bastino, in quanto essi, per essere realmente produttivi degli effetti voluti, devono essere impiegati su un terreno fertile, e cioè reso tale dalla eliminazione dei troppi pesi, degli oneri, delle rendite parassitarie, degli alti costi dei concimi, degli anticrittlogamici e

delle macchine agricole, delle troppe deficienze strutturali che oggi schiacciano il settore.

L'olivicoltura si è sviluppata in Italia nelle regioni meridionali ed in quelle mezzadrili come base di un'alta rendita fondiaria dovuta alle scarsissime spese di conduzione a fronte di redditi che erano, fino a qualche anno fa di buon livello e, soprattutto, stabili. Più che in altri settori, in quello olivicolo la grande proprietà terriera gioca ancora un ruolo determinante nella cristallizzazione di una situazione di arretratezza che sempre si collega alla percezione di un'alta rendita. La produzione degli oli più dequalificati, dei lampanti, proviene ancora oggi da zone di coltura estensiva di grandi proprietà terriere, come, ad esempio, la Calabria ed il leccese. Altre zone a prevalente conduzione contadina come il litorale barese, o a conduzione mezzadrile come nell'Italia centrale appaiono già più pronte a produrre per il mercato in quanto, in sostanza anche la olivicoltura, come altre coltivazioni, serve essenzialmente alla remunerazione del lavoro contadino. In questo campo, più che in altri, occorre dunque favorire il passaggio della terra ai lavoratori associati, ai mezzadri, ai coltivatori diretti, e ciò anche per favorire quello sviluppo associativo e cooperativo e cooperativistico che viene largamente auspicato. La proposta in esame prevede essenzialmente a questo fine:

a) il riconoscimento ai fittuari, ai mezzadri e ai coloni del diritto d'iniziativa nelle opere di trasformazione e di sviluppo dell'oliveto, di accedere ai contributi pubblici e alla proprietà della terra;

b) l'obbligo per gli enti di sviluppo agricolo di elaborare ed attuare, con poteri di esproprio, organici piani zionali di sviluppo;

c) nuovi ed importanti poteri di intervento delle Regioni o, in mancanza, dei comitati regionali per la programmazione economica, nonché dei consorzi di produttori nei comprensori di rilevante interesse olivicolo;

d) l'utilizzazione, con alcune modifiche, della ventennale legislazione sulle terre incolte e malcoltivate e delle nuove disposizioni come quelle di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590. Appare evidente che l'intervento nella struttura agrario-fondiaria del settore sia una premessa indispensabile al buon esito delle incentivazioni finanziarie, concetto questo ribadito, d'altronde, dallo stesso piano Mansholt.

Altro aspetto di rilievo è quello della obbligatorietà della difesa antiparassitaria che la proposta introduce. È questo un concetto che non trova quasi più oppositori in sede tecnica. e che non deve lasciare incertezze in

sede politica trattandosi riconosciutamente di tutelare un interesse pubblico.

Terzo punto fermo è l'aiuto alla piccola impresa coltivatrice a trasformare l'oliveto usando le tecniche più moderne, ed inoltre il sostegno all'iniziativa cooperativistica. Si ritiene a questo riguardo che non sia sufficiente dare maggior dotazione, a questo fine, alle leggi finanziarie già esistenti, a cominciare dal piano verde, e che, semmai, si tratta di obbligare gli enti di sviluppo a dare le fidejussioni necessarie.

Ma perché un insieme di misure di questo tipo abbia efficacia è necessario che la legge stessa incoraggi, nei modi dovuti, l'organizzazione dei protagonisti, incoraggi cioè oltre alle cooperative, le associazioni dei produttori nel settore, sia dando gli opportuni incentivi finanziari, sia attribuendo loro dei poteri reali che diano un significato effettivo alla adesione di ciascun produttore. Tali poteri reali vanno ricercati nella connessione fra questi organismi e gli altri grandi protagonisti, e cioè le Regioni e gli enti di sviluppo agricolo, in modo che enti pubblici ed associazioni dei produttori si integrino e si sostengano a vicenda nell'attività di rinnovamento.

È su questa connessione, nella logica della programmazione, che è fondata la presente proposta di legge.

L'esperienza positiva fatta dal Consorzio nazionale degli olivicoltori, che ha impostato ed ha in via di attuazione, in varie regioni del Paese, piani per la difesa fito-sanitaria, di trasformazione e di sviluppo dell'oliveto, di costruzione di oleifici sociali, organizzando i contadini produttori ed attingendo ai pubblici finanziamenti (compresi quelli comunitari), indica chiaramente che questa è la via da seguire.

Da tale esperienza, d'altronde, ha avuto origine questa nostra proposta di legge.

Non è sufficiente però porsi il problema di un ammodernamento della coltivazione e di una riduzione dei costi di produzione della materia prima, cioè delle olive. L'altro punto focale del problema è nell'intervento pubblico sul mercato a difesa dell'olio d'oliva. Nella proposta si stabiliscono misure per la difesa della denominazione d'origine degli oli. Siamo consapevoli delle difficoltà di una regolamentazione in questo campo, che presenta aspetti diversi di quelli che si presentarono per ciò che concerne la tutela dei vini. Le norme in proposito possono avere però la loro efficacia se viste in stretta connessione con tutto il resto di questa proposta di legge.

Una delle storture strutturali nel settore è appunto la presenza di una rilevante industria di trasformazione sostanzialmente non collegata al processo produttivo ed alla sua evoluzione. Si può anzi affermare che le maggiori fonti di rifornimento e di profitto di questa industria sono costituite proprio dagli oli dequalificati, dai lampanti, dalle sanse di cui gli industriali possono provvedersi senza alcuna limitazione. Si saldano, per questo aspetto, gli interessi della alta rendita fondiaria e quelli dell'industria di trasformazione, col risultato che gli agricoltori migliori, quelli alla cui capacità di sacrificio e ai cui investimenti di lavoro e di capitali sono dovute le produzioni più qualificate, risultano alla fine danneggiati, come, nello stesso tempo, sono pregiudicati gli interessi delle grandi masse consumatrici. Sulla base di queste premesse la nostra proposta di legge affronta i problemi della costruzione degli impianti di trasformazione e tipizzazione degli oli d'oliva. Il fine dichiarato è quello di realizzare una industria di trasformazione nei luoghi stessi di produzione, gestita dai produttori associati

e collegata strettamente allo sviluppo e al miglioramento produttivo del settore.

Naturalmente questa proposta di legge non esaurisce la vasta problematica sollevata dall'olivicoltura sotto diversi aspetti, come ad esempio quelli sollevati dalla sua funzione nel campo della difesa idrogeologica o in quello della difesa del paesaggio. Si tratta di problemi da esaminare, semmai a parte.

Onorevoli colleghi! E nostra convinzione che le esigenze poste dal Mercato comune europeo e quelle della programmazione economica impongano la necessità di ampliare l'orizzonte di una politica agraria fondata finora essenzialmente su un sistema di incentivi indiscriminati, spesso improduttivi. È ambizione di questa nostra proposta affrontare i vari problemi sollevati dal settore olivicolo in un quadro più armonico, tale da affondare su più solide basi la stessa politica degli incentivi, in modo da ridare una prospettiva all'olivicoltura italiana nei tempo e nei modi suggeriti in termini urgenti da una situazione che, allo stato attuale, può davvero definirsi ai limiti della sopravvivenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### COMPRENSORI DI RILEVANTE INTERESSE OLIVICOLO

##### ART. 1.

Entro il 1969, le Regioni o, in mancanza, i Comitati regionali per la programmazione economica, d'intesa con gli Enti di sviluppo agricolo, delimiteranno, ciascuno nell'ambito del territorio di propria competenza, i « comprensori di rilevante interesse olivicolo ».

Si intendono « comprensori di rilevante interesse olivicolo » quei territori comunali, intercomunali, provinciali o regionali nei quali l'oliveto, sia promiscuo che specializzato, abbia fornito negli ultimi quattro anni, un reddito medio annuo non inferiore al 15 per cento del totale del reddito agricolo della zona.

Entro il 20 febbraio 1970 le Regioni o, in mancanza, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederanno al riconoscimento dei comprensori con proprio decreto.

### TITOLO II

#### ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI

##### ART. 2.

Nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 1 gli Enti di sviluppo agricolo sono autorizzati a concedere contributi per le spese di avviamento dei consorzi volontari costituiti fra i produttori o per iniziativa di questi o perché promossi dagli Enti di sviluppo, sempre che associno non meno del 25 per cento dei produttori del settore.

I contributi sono concessi, per la durata di tre anni, nella misura del 50 per cento di tutta la spesa iscritta nel bilancio di previsione per il primo anno, compresi i compensi del personale limitatamente a due unità; nella misura del 30 per cento per il secondo anno; del 20 per cento per il terzo anno.

Del collegio dei sindaci fa parte un rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo.

In sede di approvazione del bilancio consuntivo l'Ente di sviluppo provvederà al conguaglio fra la spesa effettivamente sostenuta ed il contributo effettivamente erogato. La eventuale eccedenza viene accreditata all'esercizio successivo.

ART. 3.

I consorzi olivicoli, entro sei mesi dalla loro costituzione, effettueranno il censimento olivicolo nella zona di loro competenza e lo trasmetteranno alla Regione o, in mancanza, al Comitato regionale della programmazione economica e all'Ente di sviluppo agricolo.

I consorzi di cui al precedente comma:

collaborano, con la Regione o, in mancanza, con il Comitato per la programmazione economica e con l'Ente di sviluppo agricolo alla redazione di piani di sviluppo della coltivazione dell'oliveto e della trasformazione del prodotto;

promuovono la costituzione di oleifici sociali;

realizzano contratti per la molitura delle olive con industrie private;

gestiscono gli impianti costruiti dagli Enti di sviluppo agricolo;

attuano la difesa fitosanitaria sulla base dei piani di cui al successivo articolo 5;

richiedono e riscuotono, in nome e per conto dei soci, contributi dello Stato e mutui, ivi compresa l'integrazione sul prezzo dell'olio, nonché i contributi erogati dalla sezione orientamento del FEOGA;

adempongono ai compiti di cui al successivo articolo 19 per quanto riguarda la difesa della denominazione di origine degli oli.

ART. 4.

I consorzi fra produttori olivicoli godono di tutte le agevolazioni fiscali previste per le cooperative.

I consorziati eleggono, con voto diretto, un consiglio di amministrazione ed un collegio sindacale secondo le norme dello statuto da essi approvato. Il Consorzio può essere rappresentato per delega solo da un componente il proprio nucleo familiare.

Il sistema di elezione deve garantire la rappresentanza della minoranza nel consiglio di amministrazione e nelle elezioni stesse ogni consorzio ha diritto ad un solo voto.

A far parte del consiglio di amministrazione, di cui ai commi precedenti, possono

essere eletti componenti del nucleo familiare del socio, purché abbiano compiuto il 18° anno di età e godano dei diritti civili.

### TITOLO III DIFESA FITOSANITARIA

#### ART. 5.

Nei comprensori dichiarati di rilevante interesse olivicolo la Regione redigerà il 30 giugno di ciascun anno, il piano di difesa fitosanitaria, sentito l'osservatorio fito-patologico e tenuto conto dei piani particolari avanzati dai consorzi dei produttori olivicoli.

Gli Enti di sviluppo agricolo comunicheranno, mediante bando pubblico, i termini e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di difesa fitosanitaria previste dal piano di cui al comma precedente.

Tutti i conduttori di fondi olivetati, a qualunque titolo condotti, sono obbligati a compiere le operazioni prescritte dandone immediata comunicazione all'Ente di sviluppo agricolo, il quale, trascorso il termine fissato, si sostituirà all'inadempiente, ponendo a carico di esso la spesa che ne deriva, aumentata degli interessi legali, e delegherà ai consorzi olivicoli operanti nella zona il compito di eseguire direttamente le operazioni.

I consorzi fra produttori olivicoli provvederanno direttamente all'attuazione dei piani di difesa fitosanitaria presentati alla Regione, che siano parte integrante del piano regionale.

#### ART. 6.

Le Regioni provvederanno - entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - al potenziamento degli organi pubblici incaricati del servizio per la difesa delle piante. In ciascuno dei comprensori di cui al precedente articolo 1 sono istituite una o più delegazioni speciali degli osservatori per la difesa fitosanitaria che, in collaborazione con i consorzi dei produttori, cureranno l'attuazione dei piani di difesa fitosanitaria e forniranno, a tutti i produttori che lo richiedono, assistenza tecnica gratuita nel campo della patologia delle piante.

#### ART. 7.

In relazione alle maggiori esigenze della difesa antiparassitaria nel settore dell'olivicoltura, la somma di cui al punto f) dell'ar-

ticolo 44 e al punto e) dell'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aumentata di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970-1971 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1972 e 1973. Tale aumento di spesa è destinato al finanziamento delle relative attività svolte nei comprensori di cui all'articolo 1 della presente legge.

I contributi di cui all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono aumentati, per quanto riguarda il settore olivicolo, al 50 per cento elevabile al 60 per cento per le operazioni di cui al punto a) del citato articolo 7, al 60 per cento elevabile al 70 per cento alle operazioni di cui al punto b); al 75 per cento per le operazioni di cui al punto c).

Ai consorzi o associazioni dei produttori che provvedono alla difesa fitosanitaria per i propri associati viene rimborsato anche il 50 per cento delle spese di organizzazione della campagna antiparassitaria, compresa la spesa per materiale divulgativo delle pratiche per combattere e prevenire le malattie dell'olivo.

I consorzi sopra indicati sono titolari dei contributi di cui all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e di quelli di cui al comma precedente del presente articolo, quand'anche siano costituiti come semplici società civili non riconosciute, di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile.

#### ART. 8.

Il Comitato interministeriale prezzi fissa annualmente i prezzi dei prodotti antiparassitari di produzione nazionale avuto riguardo ai costi di produzione e alle esigenze di un più largo impiego di tali prodotti ai fini di pubblico interesse.

#### TITOLO IV

#### DISCIPLINA DELLE INNOVAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI DELL'OLIVETO, DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI ACCESSO ALLA PROPRIETÀ DELLA TERRA

#### Art. 9.

L'affittuario coltivatore, il mezzadro e il colono concessionari di fondi olivetati possono eseguire — anche se il concedente si opponga — innovazioni dell'ordinamento produttivo, miglioramenti e trasformazioni fondiari e agrarie al fine di incrementare quanto più è possibile la produttività dell'oliveto, con il

solo obbligo di darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata, al proprietario il quale, entro 15 giorni, può ricorrere all'Ente di sviluppo agricolo se le migliorie proposte possono diminuire il valore del fondo o incidere negativamente sulla produttività dell'oliveto.

L'Ente di sviluppo agricolo provvede entro 30 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine il ricorso del concedente si intende respinto.

L'affittuario coltivatore, il mezzadro e il colono possono inoltre sostituirsi nella esecuzione di tutte le opere di trasformazione, di miglioramento o di manutenzione progettate dal concedente, o previste da programmi di valorizzazione esecutivi predisposti dagli organi della programmazione e dagli altri organi competenti.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'affittuario coltivatore, il mezzadro e il colono hanno diritto di ottenere direttamente i contributi e le altre provvidenze e agevolazioni statali e regionali previste dalle leggi in vigore e la fidejussione dell'Ente di sviluppo agricolo per contrarre mutui bancari.

#### ART. 10.

L'affittuario coltivatore, il mezzadro e il colono che abbiano eseguito le innovazioni, le migliorie e le trasformazioni previste dall'articolo precedente e dai successivi articoli 12 e 14, ultimo comma, o che — prima dell'entrata in vigore della presente legge — abbiano eseguito, in tutto o in parte, opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo, o che effettuino le opere previste nel piano zonale di sviluppo, hanno diritto di accedere alla proprietà della terra secondo le norme delle leggi 25 febbraio 1963, n. 327, e 22 luglio 1966, n. 607, indipendentemente dalla durata del possesso del fondo.

In caso di scioglimento del contratto per qualsiasi causa, il concessionario di cui al comma precedente ha diritto ad una indennità pari all'aumento del valore conseguito dal fondo, senza alcuna detrazione dei contributi pubblici di cui abbia eventualmente fruito.

L'indennità di cui al comma precedente costituisce credito privilegiato sull'immobile sul quale l'opera è stata eseguita e segue nell'ordine di prelazione i crediti previsti dall'articolo 2780, n. 3 del codice civile.

Il privilegio costituisce idonea garanzia al fine della concessione del credito agrario di miglioramento, ai sensi del secondo comma

dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del terzo comma dell'articolo 19 del decreto ministeriale 23 gennaio 1938.

Il giudizio volto a conseguire l'indennità di cui al presente articolo è di competenza della sezione specializzata agraria del tribunale. La domanda giudiziale deve essere trascritta nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 265 del codice civile.

Se in giudizio è stata fornita la prova di sussistenza dei miglioramenti, il concessionario può ritenere il fondo sino al soddisfacimento del suo credito.

A richiesta dell'affittuario, anche nel corso del rapporto dell'affitto, è annotata sui predetti registri immobiliari la consistenza delle migliorie apportate sulla base della presentazione di una perizia giurata.

#### ART. 11.

I miglioramenti e le trasformazioni fondiari ed agrarie che il concedente di fondi olivelati intende compiere devono essere concordati con il concessionario ed eseguite d'intesa tra le parti — con l'utilizzazione della manodopera della famiglia contadina secondo le tariffe braccianti vigenti nella zona — e non possono in alcun caso costituire causa di cessazione della proroga del contratto previsto dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

#### ART. 12.

Nelle regioni e nelle zone agrarie nelle quali ricadono i comprensori di cui al precedente articolo 1 i piani zonali di sviluppo sono obbligatori.

I piani zonali sono elaborati ed attuati dagli Enti di sviluppo agricolo, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge, col concorso delle categorie interessate e delle loro organizzazioni e con gli interventi necessari al soddisfacimento dei problemi della produzione, avuto particolare riguardo a quelli dello sviluppo, della trasformazione fondiaria e della ristrutturazione del settore olivicolo, e con ogni altro intervento rivolto alla promozione e allo sviluppo della proprietà coltivatrice, delle forme associative e cooperative dei coltivatori, dei servizi civili e sociali e della sistemazione del suolo.

Gli Enti di sviluppo agricolo hanno potere di esproprio nei confronti delle grandi proprietà fondiari inadempienti agli obblighi fissati dai piani zonali di cui ai commi precedenti.

Gli interventi degli Enti di sviluppo, previsti dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, al fine di facilitare l'espletamento delle procedure di concessione dei mutui e prestiti agevolati, sono estesi a tutti i casi previsti dalla presente legge e sono obbligatori.

**ART. 13.**

Entro il 30 aprile di ciascun anno la Regione o, in mancanza, il CRPE, d'intesa con l'Ente di sviluppo agricolo, redigerà, per ogni provincia, l'elenco dei fondi olivetati, appartenenti a proprietari non coltivatori, che risultino incolti o insufficientemente coltivati, o in stato di degradazione o di arretratezza sul piano produttivo, dai quali si sia ottenuta una produzione di olive e di olio scadente dal punto di vista della qualità e della quantità.

I predetti elenchi saranno pubblicati negli albi pretori dei comuni della provincia nei 15 giorni successivi.

Trascorso tale termine e fino al 30 giugno di ciascun anno i coltivatori e i braccianti agricoli, singoli o associati, potranno avanzare alla Regione l'istanza per la concessione dei fondi olivetati di cui al comma precedente.

**ART. 14.**

Per le concessioni dei fondi olivetati di cui all'articolo precedente si applicano le norme della legge 18 aprile 1950, n. 199.

I compiti attribuiti al prefetto dalla legge 18 aprile 1950, n. 199, sono demandati all'Assessore regionale all'agricoltura il quale si avvale del parere delle commissioni provinciali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge su richiamata e alla ricostituzione delle quali provvede con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, è sostituito con il seguente:

« Contro il decreto di rigetto dell'istanza di concessione è ammesso ricorso, da parte dei coltivatori e dei braccianti agricoli interessati, alla Giunta regionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione ».

**ART. 15.**

La durata della concessione, di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1950, n. 199, non può essere inferiore a dieci anni.

Il decreto di concessione indica, sentito il parere dell'ente di sviluppo agricolo, le opere di miglioramento e di trasformazione da effettuarsi da parte del concessionario.

#### ART. 16.

Le cooperative o le associazioni dei produttori che intendano acquistare fondi olivetati possono usufruire dei mutui previsti dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dei prestiti di cui all'articolo 2 della stessa legge, con l'assistenza degli enti di sviluppo agricolo, che rilasceranno loro le fidejussioni, e con le garanzie previste dall'articolo 6 della su richiamata legge n. 590.

È in facoltà delle cooperative optare per la gestione a conduzione unita.

Gli enti di sviluppo, nei comprensori olivicoli, qualora risulti necessario allo sviluppo dell'olivicoltura e della proprietà coltivatrice olivetata, possono acquistare terreni anche a fini diversi da quelli previsti dal punto f) dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Il prezzo di acquisto del terreno olivetato, ai fini del diritto di prelazione istituito con l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è pari al capitale di affrancazione determinato in base alle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607.

#### ART. 17.

Nei rapporti di affitto ed in quelli di colonia e mezzadria di terreni olivetati, sono nulle le clausole che stabiliscono la concessione separata del suolo dal soprassuolo, o che prevedono forme contrattuali diverse sullo stesso fondo per diverse coltivazioni e quelle che comunque limitano il godimento dei terreni, la piena disponibilità del prodotto da parte dell'affittuario, del colono e del mezzadro, le iniziative di razionale organizzazione e gestione dell'impresa.

Con decorrenza dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto è esteso a tutte le colture del fondo tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati.

#### ART. 18.

Sono nulle le clausole contrattuali che, nei contratti di affitto con pagamento in olio, tendono a trasferire al proprietario del fondo

una parte dell'integrazione comunitaria dell'olio d'oliva.

L'integrazione comunitaria del prezzo dell'olio d'oliva spetta al filziario coltivatore in quanto unico imprenditore e produttore, in base all'interpretazione autentica delle relative norme di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1143, al decreto-legge 21 novembre 1967, n. 105, convertito in legge 18 gennaio 1968, n. 10, e al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito in legge 12 febbraio 1969, n. 5.

## TITOLO V

### NORME PER L'ACCELERAMENTO NELLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E VENDITA DELLE OLIVE E DELL'OLIO

#### ART. 19.

Entro il 1969 gli Enti di sviluppo agricolo, d'intesa coi Comitati regionali per la programmazione economica e sentite le organizzazioni professionali e consortili dei produttori, presenteranno i programmi esecutivi in applicazione del disposto dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per quanto riguarda il settore olivicolo.

Gli impianti di trasformazione delle olive e di conservazione e commercializzazione dell'olio d'oliva costruiti a norma del comma precedente devono essere localizzati nelle zone di produzione.

A parziale modifica di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 53 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, la quota riservata ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, è elevata al 70 per cento per quanto concerne gli stanziamenti relativi alla costruzione di stabilimenti oleari ai termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Nei suddetti territori gli Enti di sviluppo agricolo sono tenuti a concedere la garanzia fidejussoria di cui all'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, ogni qual volta la richiesta provenga da cooperative fra coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per iniziative riconosciute socialmente ed economicamente utili da parte delle Regioni o, in mancanza, dei Comitati regionali per la programmazione.

I contributi di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono aumentati fino al 50 per cento elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, per ciò che concerne l'impianto di nuovi oliveti e la riconversione di vecchi oliveti per la produzione di olive da tavola.

## TITOLO VI

### DIFESA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEGLI OLI

#### ART. 20.

In considerazione dell'urgenza di provvedere alla difesa e alla valorizzazione dell'olio d'oliva sul mercato e all'ammodernamento dell'industria di trasformazione; la spesa di cui al punto *h*) dell'articolo 44 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le iniziative di cui all'articolo 10 della stessa legge è aumentata di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1970 e 1971 da destinarsi alla costruzione di centrali olearie.

Entro il 1969 gli Enti di sviluppo agricolo operanti nei comprensori di cui all'articolo 1 della presente legge appronteranno i relativi progetti esecutivi nei limiti di spesa a ciascuno ente assegnata. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, effettuerà la ripartizione delle somme di cui al comma precedente, fermo restando quanto previsto nel terzo comma dell'articolo precedente.

I consorzi dei produttori di cui all'articolo 2 della presente legge possono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che determinati oli, provenienti da olive prodotte e trasformate dai propri soci nei comprensori di loro competenza e dotati di particolari pregi di qualità, siano dichiarati « oli tipici » e che il loro marchio sia riconosciuto.

Sulla domanda, previo parere della Regione o, in mancanza, del Comitato regionale per la programmazione, decide il Comitato di cui al successivo articolo 21.

Per la immissione al consumo degli oli dichiarati tipici i contenitori destinati ai consumatori devono recare in evidenza il marchio riconosciuto insieme con la dicitura « olio tipico di provenienza da... » insieme con gli estremi del decreto di riconoscimento.

In ogni caso, gli oli d'oliva possono essere immessi al consumo in contenitori a chiusi-

sura ermetica su cui devono essere chiaramente indicati:

la denominazione dell'olio d'oliva contenuto, corrispondente alla classificazione di cui alla legge 13 novembre 1960, n. 1407;

il grado di acidità oleica;

la quantità dell'olio contenuto;

i processi agli alcali o fisici con cui sono stati ottenuti gli oli d'oliva rettificati;

i processi chimici con cui sono stati ottenuti gli oli di sansa d'oliva rettificati.

Alla domanda di cui al primo comma del presente articolo i consorzi dei produttori devono allegare dichiarazioni dei soci produttori degli oli di cui si richiede la tipizzazione e l'impegno dei dichiaranti:

di non introdurre e, comunque, non utilizzare oli ed olive provenienti da altri comprensori per la preparazione degli oli da dichiarare « tipici »;

di trasformare le olive esclusivamente nella stessa zona delimitata come tipica, adottando sistemi di estrazione e lavorazione razionali ed esclusivamente meccanici, con preferenza per quelli che adottano il principio dello « sgocciolamento », separazione per decantazione e similari, con divieto assoluto di adozione di mezzi e reagenti chimici;

di non tagliare gli oli prodotti con altri oli di oliva naturali, anche se provenienti da altre zone delimitate come tipiche;

di usare contenitori in vetro o in lamine metalliche a chiusura ermetica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determinerà, con proprio decreto, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 21 e le organizzazioni dei produttori, le caratteristiche generali che deve avere il prodotto per ottenere la dichiarazione di tipicità (colore, odore, sapore, acidità, indice rifrattometrico, ecc.).

#### ART. 21.

Con decreto del Presidente della Repubblica è istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine degli oli d'oliva presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ed i cui componenti sono nominati con decreto dello stesso Ministro di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esso è così composto:

2 funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1 funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1 rappresentante di ciascuna associazione di produttori olivicoli a carattere nazionale eventualmente costituita;

1 rappresentante di ciascuna delle regioni o, in mancanza, di ciascuno dei Comitati regionali per la programmazione economica delle regioni interessate all'olivicoltura;

6 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei coloni e mezzadri;

4 rappresentanti degli organismi di rappresentanza e tutela della cooperazione;

1 rappresentante dell'organizzazione sindacale degli industriali oleari;

3 laureati in agraria esperti del settore;

2 rappresentanti dell'organizzazione sindacale degli agricoltori.

**ART. 22.**

Il Comitato di cui al precedente articolo: decide sulle richieste di riconoscimento di tipicità degli oli;

approva i disciplinari di produzione;

collabora con i competenti organi statali per l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto, di volta in volta, i presidenti dei consorzi dei produttori che hanno avanzato le domande sulle quali nella riunione occorre deliberare.

**ART. 23.**

Ai consorzi dei produttori, di cui all'articolo 2 della presente legge, è affidata la tenuta e la distribuzione dei marchi di riconoscimento di cui al precedente articolo 20.

**ART. 24.**

All'onere di 39.000 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con uno stanziamento di 17.000 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1970-1971 e di 2.500 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1972-1973 da far gravare sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.